

**PS12699 - CEREALITALIA-TBS CREW-FENICE/SOSTEGNO A I BAMBINI DELLE FATE**  
*Provvedimento n. 31272*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 luglio 2024;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, "Regolamento"), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTE le comunicazioni, pervenute in data 15 e 22 maggio 2024, con le quali le società Cerealitalia Industrie Dolciarie S.p.A., Fenice S.r.l., TBS Crew S.r.l. e Sisterhood S.r.l. (cumulativamente, anche i "Professionisti") hanno presentato, in versione definitiva, impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento;

VISTO il proprio provvedimento del 28 maggio 2024, con il quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per esigenze legate allo svolgimento degli ulteriori adempimenti procedurali;

VISTI gli atti del procedimento;

## **I. LE PARTI**

**1.** Cerealitalia Industrie Dolciarie S.p.A., in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo (di seguito anche "Cerealitalia").

La società è attiva nella fabbricazione e commercializzazione di prodotti dolciari, anche tramite il marchio "*Dolci Preziosi*".

**2.** Fenice S.r.l. (di seguito anche "Fenice") in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo.

La società è titolare dei marchi "*Chiara Ferragni*" ed è attiva nella gestione dei relativi diritti di proprietà intellettuale.

**3.** TBS Crew S.r.l. (di seguito anche "TBS"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo.

La società dispone dei diritti relativi alla personalità e all'identità personale della Signora Chiara Ferragni.

**4.** Sisterhood S.r.l. (di seguito anche "Sisterhood") in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo.

La società è stata licenziataria dei diritti di immagine della Signora Chiara Ferragni fino al mese di giugno 2021.

**5.** L'associazione di consumatori Movimento Difesa del Cittadino - Friuli Venezia Giulia e l'associazione di promozione sociale Jules Verne, in qualità di segnalanti.

## **II. LA CONDOTTA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO**

**6.** La presente istruttoria riguarda la promozione e commercializzazione, da parte dei Professionisti, in occasione delle festività pasquali del 2021 e del 2022, delle uova di Pasqua con il marchio "*Dolci Preziosi*" in collaborazione con Chiara Ferragni, con l'indicazione di un'iniziativa benefica a favore dell'impresa sociale "*I Bambini delle Fate*", che si occupa di progetti di inclusione sociale a beneficio di bambini e ragazzi affetti da autismo ed altre disabilità (nel prosieguo, anche le Uova "griffate Ferragni").

### III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DI IMPEGNI

#### 1) *L'iter del procedimento*

7. In data 16 gennaio 2024, è stato avviato, nei confronti di Cerealitalia, Fenice e TBS, il procedimento istruttorio PS12699, per verificare la possibile violazione degli articoli. 20, comma 2, 21 e 22, del Codice del consumo.

8. Oggetto dell'avvio di istruttoria è la diffusione di informazioni e messaggi tramite cui Cerealitalia, Fenice e TBS hanno pubblicizzato le Uova "griffate Ferragni" in occasione delle festività pasquali del 2021 e del 2022, con l'indicazione di un'iniziativa benefica a favore dell'impresa sociale "*I Bambini delle Fate*". Ciò al fine di verificare se dette informazioni potessero indurre i consumatori a ritenere che: (i) acquistando le suddette Uova avrebbero potuto contribuire a sostenere economicamente l'impresa sociale "*I Bambini delle Fate*" e (ii) Chiara Ferragni fosse stata co-ideatrice del progetto benefico e parte attiva della donazione. La diffusione delle predette informazioni ai consumatori sarebbe avvenuta tramite il sito *The Blonde Salad* e *Instagram*, i post/messaggi su *internet* riconducibili a Chiara Ferragni e a Cerealitalia, nonché il *packaging* delle Uova "griffate Ferragni".

9. In data 18 gennaio 2024, sono stati svolti accertamenti ispettivi presso le società Fenice, TBS e Cerealitalia.

10. Fenice e TBS hanno avuto accesso agli atti del fascicolo in data 15 febbraio e 26 aprile 2024. Cerealitalia ha avuto accesso agli atti del fascicolo in data 8 marzo e 26 aprile 2024.

11. Cerealitalia ha inviato memorie con note pervenute in data 20 e 22 febbraio, nonché 15 marzo 2024. Fenice e TBS hanno inviato memorie in data 21 febbraio 2024.

12. In data 14 marzo 2024, è stata disposta l'integrazione soggettiva della comunicazione di avvio del procedimento nei confronti di Sisterhood.

13. Sisterhood ha inviato una memoria in data 3 aprile 2024.

14. L'audizione richiesta da Cerealitalia si è tenuta il 27 marzo 2024 e quella richiesta da Fenice, TBS e Sisterhood (di seguito, cumulativamente, anche le "Società Chiara Ferragni") l'8 maggio 2024.

15. Le imprese hanno presentato proposte di impegni: in data 15 maggio 2024, Cerealitalia ha presentato la versione definitiva dei propri impegni; in data 22 maggio 2024, Fenice, TBS e Sisterhood hanno presentato la versione definitiva dei propri impegni.

16. In data 28 maggio 2024, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

17. In data 27 giugno 2024, è pervenuto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

#### 2) *Gli elementi acquisiti e gli impegni proposti dai Professionisti*

18. La collaborazione tra Fenice, TBS e Sisterhood, da un lato, e Cerealitalia, dall'altro, ha comportato, per entrambe le annualità considerate, la conclusione di un contratto di licenza dei marchi "*Chiara Ferragni*" e di un contratto di sponsorizzazione.

19. A seguito dell'integrazione soggettiva della comunicazione di avvio, Sisterhood ha indicato di essere stata licenziataria dei diritti di immagine della signora Chiara Ferragni fino al giugno 2021. Per questo motivo, il contratto di sponsorizzazione per la Pasqua 2021 è stato stipulato tra Cerealitalia e Sisterhood, mentre quello per la Pasqua 2022 ha riguardato Cerealitalia e TBS. Da luglio 2021, Sisterhood svolge il ruolo di mera *holding*, detenendo, tra l'altro, il 100% di TBS. Per entrambe le annualità considerate, il contratto di licenza dei marchi "*Chiara Ferragni*" è stato stipulato tra Cerealitalia e Fenice.

#### (A) *Impegni presentati da Fenice e TBS*

20. Di seguito, sono sinteticamente descritti gli impegni definitivi proposti da Fenice e TBS.

Con l'Impegno I ("*SEPARAZIONE TRA ATTIVITÀ BENEFICHE E COMMERCIALI*"), Fenice e TBS si vincolano per il futuro a "*rinunciare, in via definitiva, a realizzare iniziative commerciali che presentino al contempo una componente benefica*". Ciò implica "*la separazione delle iniziative benefiche rispetto a qualsiasi iniziativa commerciale intrapresa dalle Società (nello specifico, con riferimento a Fenice, attività di concessione di licenza dei marchi «Chiara Ferragni» e, con riferimento a TBS, attività di concessione in licenza dei diritti di immagine e della personalità di cui è titolare Chiara Ferragni, inclusa ogni attività di sponsorizzazione), anche nel caso in cui le stesse non siano svolte in partnership con soggetti terzi, ma siano svolte in modo totalmente autonomo dalle Società*" (cfr. punto 4.2.1 degli Impegni).

Con l'Impegno **II** (“ADOZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN CODICE DI CONDOTTA, CALIBRATO SULLA COMPLIANCE ALLA DISCIPLINA CONSUMERISTICA”), le Società si vincolano ad adottare un Codice di condotta interno ispirato alle *best practices* in materia di tutela del consumatore e predisposto anche in base alla casistica dell’Autorità in applicazione del Codice del Consumo. Tale Codice di condotta sarà recepito nel “Modello 231” di Fenice e TBS e il suo *enforcement* sarà affidato ad un Organismo di vigilanza interno alle Società, che sarà dotato di adeguati poteri sanzionatori. Inoltre, saranno organizzate attività di *training* periodico e continuativo per il personale delle Società addetto alla definizione delle campagne commerciali (cfr. punto 4.2.2 degli Impegni).

Tramite l'Impegno **III** (“PREDISPOSIZIONE DI UNA SEZIONE, ALL'INTERNO DEI SITI WEB (RIFERIBILI AL MARCHIO E ALLA PERSONA DI CHIARA FERRAGNI), DEDICATA AD APPROFONDIRE I DETTAGLI DELLE INIZIATIVE CON FINALITÀ BENEFICHE”), le Società “si impegnano a realizzare sui propri siti (ossia, <https://www.chiaraferragnibrand.com/> e <https://www.theblondesalad.com/>) un'apposita sezione che illustri le rispettive iniziative benefiche riferibili a ciascuna di esse alle quali sarà associata la persona o il marchio «Chiara Ferragni», informando sul loro andamento e sui risultati conseguiti”.

La creazione di tali spazi informativi sarà comunicata al pubblico tramite gli *account social* delle Società e di Chiara Ferragni (cfr. punto 4.2.3 degli Impegni).

Tramite l'Impegno **IV** (recante “DESTINAZIONE DI UNA PERCENTUALE DEGLI UTILI DISTRIBUIBILI AL SOSTEGNO DI CAUSE BENEFICHE”), Fenice e TBS si impegnano a devolvere in beneficenza, in relazione agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, una percentuale dei propri utili distribuibili. In particolare, “le Società devolveranno il maggiore tra i seguenti importi: (i) la somma del 5% degli utili distribuibili conseguiti da ciascuna nel corso degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, come risultanti dai bilanci di esercizio regolarmente approvati e depositati, ovvero (ii) un minimo garantito cumulativo per entrambe le Società pari a € 400.000,00 per annualità, che verrà corrisposto laddove la somma degli utili conseguiti dalle Società risultasse inferiore a tale cifra”.

Il beneficiario di tutte le citate contribuzioni sarà l'impresa sociale “I Bambini delle Fate”. Le Società daranno, altresì, evidenza dei versamenti effettuati alla predetta impresa sociale secondo le modalità di cui all'Impegno III.

Riguardo all'attuazione di tale Impegno, Fenice e TBS effettueranno “il primo versamento pari a € 400.000,00 a «I Bambini delle Fate» entro 60 giorni dalla data di notifica del Provvedimento di Accettazione degli Impegni. Tale versamento sarà effettuato a valere sull'esercizio 2024, salvo eventuale conguaglio in seguito all'approvazione dei relativi bilanci di esercizio” (cfr. punto 4.2.4 degli Impegni).

L'Impegno **V** riguarda la “COMUNICAZIONE IN ORDINE ALLA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO”. Con la citata misura, Fenice e TBS si impegnano, successivamente alla comunicazione del provvedimento di accettazione degli Impegni, a darne pubblica notizia tramite la diffusione di un'apposita comunicazione e di altri materiali.

**21.** Riguardo alla tempistica e durata degli impegni, gli Impegni I, II e III sono a tempo indeterminato, mentre l'Impegno IV riguarderà gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026.

L'Impegno I sarà attuato immediatamente a seguito della notifica del provvedimento di accoglimento degli Impegni; l'Impegno II entro sei mesi dalla notifica del predetto provvedimento; l'Impegno III in occasione della prima iniziativa benefica successiva alla notifica del richiamato provvedimento e gli Impegni IV e V saranno attuati secondo le modalità sopra indicate e meglio dettagliate nel formulario impegni.

*(B) Impegni presentati da Sisterhood*

**22.** Di seguito, si descrivono sinteticamente gli impegni definitivi proposti da Sisterhood.

Si precisa che Sisterhood ha presentato impegni indicando di limitarsi, attualmente, a svolgere il ruolo di *holding*. Per questo motivo, Sisterhood attuerà alcuni impegni in ogni caso, mentre l'implementazione degli altri sarà subordinata alla ripresa, da parte della Società, dello svolgimento di attività operative.

*(i) Impegni che saranno attuati in ogni caso*

Con l'Impegno **I** (“PREDISPOSIZIONE DI UNA PROCEDURA AZIENDALE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO CIRCA LA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI PRESENTATI DA FENICE S.R.L. E TBS CREW S.R.L.”), Sisterhood, al fine di garantire “[l'] *effettività* e [l'] *efficacia* degli impegni già presentati da Fenice e TBS”, si vincola a predisporre “una procedura aziendale di raccordo ed in coordinamento fra gli organi sociali di Sisterhood e quelli di Fenice e di TBS, volta a permettere e realizzare una piena ed effettiva vigilanza circa la corretta esecuzione ed implementazione degli stessi”. Detta procedura di verifica riguarderà, in particolare, la realizzazione di attività benefiche e i conseguenti obblighi informativi (anche riguardo ai siti/*social* riconducibili a

Chiara Ferragni; cfr. Impegno III del formulario Fenice e TBS), le eventuali violazioni dei Codici di Condotta adottati da Fenice e TBS (cfr. impegno II del formulario Fenice e TBS) e l'effettivo versamento degli importi di cui all'impegno IV del formulario Fenice e TBS.

Con l'Impegno **II** (recante *“PREVISIONE DI UN MECCANISMO A TUTELA DELL'EFFETTIVITÀ DEGLI IMPEGNI ECONOMICI PRESENTATI DA FENICE S.R.L. E TBS CREW S.R.L. DI CUI AL PAR. 4.2.4 DEL RELATIVO FORMULARIO IMPEGNI”*), Sisterhood si vincola a *“rendersi responsabile con TBS, in via sussidiaria, nell'adempimento dell'impegno 4.2.4 [i.e., sostegno economico a “I Bambini delle Fate”] del Formulario TBS - Fenice”*<sup>1</sup>.

*(ii) Impegni che saranno attuati solo ove Sisterhood torni a svolgere attività operative*

L'Impegno **III** riguarda la *“SEPARAZIONE TRA ATTIVITÀ BENEFICHE E COMMERCIALI”*. In particolare, ove Sisterhood riprenda a svolgere attività operative, si impegna (al pari di Fenice e TBS) a *“rinunciare, in via definitiva, a realizzare iniziative commerciali che presentino al contempo una componente benefica”*.

L'Impegno **IV** ha ad oggetto la *“ADOZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN CODICE DI CONDOTTA, CALIBRATO SULLA COMPLIANCE ALLA DISCIPLINA CONSUMERISTICA”*. Conformemente agli impegni proposti da Fenice e TBS, anche Sisterhood si vincola, ove torni a svolgere attività operativa, *“ad adottare un Codice di Condotta interno [predisposto anche in base alla casistica dell'Autorità in applicazione del Codice del consumo] volto a dettare regole operative, anche ispirate alle più recenti best practices in materia, per assicurare che le attività promozionali siano sempre trasparenti e corrette”* e la cui osservanza sarà garantita tramite la previsione di apposite misure sanzionatorie. Inoltre, anche per il personale di Sisterhood, che sarà eventualmente addetto alla definizione delle campagne promozionali, saranno organizzate attività di *training* periodico e continuativo sulla disciplina consumeristica.

L'Impegno **V** riguarda la *“PREDISPOSIZIONE DI UNA SEZIONE, ALL'INTERNO DEI SITI WEB (RIFERIBILI AL MARCHIO E ALLA PERSONA DI CHIARA FERRAGNI), DEDICATA AD APPROFONDIRE I DETTAGLI DELLE INIZIATIVE CON FINALITÀ BENEFICHE”*. In particolare, ove *«la Società tornasse a svolgere attività promozionali con finalità benefiche [...] si impegna a rendicontare, sui canali riconducibili a TBS (ed in particolare gli account riferibili a TBS e alla Sig.ra Chiara Ferragni, il sito web <https://www.theblondesalad.com>, nonché gli eventuali futuri account e siti web riferibili a Sisterhood), le iniziative benefiche alle quali sarà associata la persona o il marchio “Chiara Ferragni”, informando sul loro andamento e sui risultati conseguiti»*.

La creazione di tali spazi informativi sarà comunicata al pubblico tramite gli *account social* di Chiara Ferragni.

**23.** Riguardo alla tempistica e durata degli impegni di Sisterhood: gli Impegni I, III, IV e V sono assunti a tempo indeterminato, mentre l'Impegno II riguarderà gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, conformemente all'Impegno IV del formulario Fenice-TBS. In particolare, l'Impegno III sarà implementato *“contestualmente all'eventuale ripresa delle attività operative”*, l'impegno IV entro 6 mesi da tale data e l'impegno V *“in occasione della prima iniziativa benefica successiva alla ripresa delle attività operative”*.

*(C) Impegni presentati da Cerealitalia.*

**24.** Di seguito, si descrivono sinteticamente gli impegni definitivi presentati da Cerealitalia.

L'Impegno **I** riguarda la *“Separazione tra le attività commerciali e le iniziative benefiche”*. In proposito, la Società si impegna, per il futuro, a tenere completamente separate le proprie attività commerciali da ogni iniziativa benefica e di liberalità. In particolare, Cerealitalia si impegna a non pubblicizzare o *“legare in alcun modo le proprie attività benefiche alla vendita dei propri prodotti”*.

L'Impegno **II** ha ad oggetto il *“Rinnovo del sostegno continuativo a favore dei Bambini delle Fate per il triennio 2024-2026 per un importo complessivo pari a € 100.000”*. In proposito, Cerealitalia si impegna a versare a *“I Bambini delle Fate”* un contributo complessivo di 100.000 euro, in tre rate annuali di uguale importo, per gli anni 2024, 2025 e 2026.

**25.** Riguardo alla tempistica e durata degli Impegni: l'Impegno I è a tempo indeterminato, mentre l'Impegno II sarà valido fino al 31 dicembre 2026.

---

<sup>1</sup> In particolare, Sisterhood si impegna a *“destinare, in via sussidiaria rispetto a TBS, una somma di denaro equivalente al: (i) 5% degli utili distribuibili conseguiti da TBS nel corso degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, come risultanti dai bilanci di esercizio regolarmente approvati e depositati; ovvero (ii) la quota parte spettante a TBS del minimo garantito pari a € 400.000,00 per annualità, laddove la somma degli utili conseguiti da Fenice e TBS risultasse inferiore a tale cifra.”*.

#### IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

26. Poiché le condotte oggetto della comunicazione di avvio del procedimento e dell'integrazione soggettiva dell'avvio sarebbero state poste in essere anche tramite il sito *The Blonde Salad* e *Instagram*, nonché i *post*/messaggi su internet riconducibili a Chiara Ferragni e a Cerealitalia, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del consumo, il proprio parere, pervenuto in data 27 giugno 2024, ritenendo, nel caso di specie, i mezzi suddetti uno strumento di comunicazione idoneo ad influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale oggetto del procedimento, laddove ne sia confermata la valutazione della comunicazione di avvio dell'istruttoria.

#### V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

27. Preliminarmente, si ricorda che l'Autorità, in materia di impegni, sulla base di consolidata giurisprudenza amministrativa<sup>2</sup>, gode di ampia discrezionalità nel valutare sia l'idoneità delle misure proposte dai professionisti per rimuovere le possibili criticità contestate in sede di avvio istruttoria, sia la sussistenza o meno di un interesse pubblico all'accertamento dell'eventuale infrazione.

28. In tale contesto, l'Autorità - rilevato che tutti i Professionisti parti del procedimento hanno presentato impegni - ritiene che gli Impegni proposti, nel loro complesso, siano idonei a rimuovere i possibili profili di scorrettezza oggetto della comunicazione di avvio del procedimento e dell'integrazione soggettiva dell'avvio.

29. Complessivamente, gli Impegni possono ritenersi meritevoli di accoglimento, poiché consentono:

A) una separazione permanente e netta tra le attività dei Professionisti con finalità commerciali (nella promozione e vendita di prodotti o servizi) e quelle con finalità benefiche, con l'effetto di eliminare il rischio di diffusione di comunicazioni commerciali potenzialmente ingannevoli per i consumatori;

B) la devoluzione all'impresa sociale "*I Bambini delle Fate*", nel corso di 3 esercizi finanziari/anni, di somme consistenti (complessivamente pari ad almeno 1.300.000 euro). In proposito, il versamento a "*I Bambini delle Fate*" delle predette somme, nel corso degli esercizi finanziari/anni 2024-2026, costituisce una misura *lato sensu* "ripristinatoria", idonea a ristorare l'interesse dei consumatori, in ipotesi leso dalle condotte oggetto dell'atto di avvio d'istruttoria e dell'integrazione soggettiva, a devolvere un contributo economico alla citata impresa sociale tramite l'acquisto delle Uova "griffate Ferragni";

C) al consumatore di ricevere informazioni corrette riguardo alle attività di sponsorizzazione/ licenza di marchi poste in essere dall'influencer Chiara Ferragni, assicurando - nel contempo - che le iniziative benefiche, dalla stessa sostenute, siano promosse ed effettuate secondo modalità trasparenti.

Anche le modalità e le tempistiche di attuazione degli Impegni appaiono congrue e monitorabili da parte dell'Autorità.

30. Rispetto ai singoli rimedi proposti dalle Società parti del procedimento, si osserva quanto segue.

##### *Società Chiara Ferragni*

31. La misura di separazione permanente tra attività di sponsorizzazione/ licenza di marchi e/o dei diritti di immagine e della personalità di Chiara Ferragni, rispettivamente, con finalità commerciale e con finalità benefica (cfr. Impegno I del formulario impegni Fenice-TBS e Impegno III del formulario impegni Sisterhood) riguarda ogni attività economica svolta, anche al di fuori di una *partnership* con soggetti terzi, dalle predette Società. La sua attuazione, che avverrà immediatamente a seguito della comunicazione del presente provvedimento di accettazione degli Impegni, impedirà, *pro futuro*, ogni possibile commistione/ sovrapposizione tra attività commerciali ed attività benefiche, eliminando così, in radice, il rischio di diffusione di comunicazioni commerciali potenzialmente ingannevoli per i consumatori. In particolare, in attuazione dell'Impegno I, le Società Chiara Ferragni non effettueranno più iniziative commerciali - tra cui quelle di sponsorizzazione/ promozione di prodotti e/o servizi - associandole, anche indirettamente, ad iniziative benefiche.

32. Gli Impegni II del formulario impegni Fenice-TBS e IV del formulario impegni Sisterhood, riguardanti, tra l'altro, l'implementazione di un codice di condotta sulla disciplina consumeristica, costituiscono efficaci misure di auto-

---

<sup>2</sup> *Inter alia*, cfr. Consiglio di Stato, 23 giugno 2023, n. 6177, secondo cui: "l'istituto degli impegni [...] si caratterizza per un'ampia discrezionalità dell'Autorità nell'accogliere o respingere tali proposte, [anche con riferimento all'] effettiva idoneità degli impegni proposti a rimuovere le situazioni che hanno dato causa alle contestazioni, rientrando la valutazione tecnico-discrezionale degli impegni presentati nella sfera di esercizio dell'ampio potere che compete all'Autorità" (sul punto cfr., *inter alia*, anche, Tar Lazio 26 febbraio 2024, n. 3732, Tar Lazio, sez. I, 12 maggio 2023, n. 8210 e Tar Lazio, sez. I, 3 marzo 2020, n. 1418).

regolamentazione volte a promuovere la diffusione, da parte delle Società, di comunicazioni commerciali corrette e trasparenti, nel rispetto, tra l'altro, delle norme a tutela dei consumatori.

**33.** Gli Impegni III del formulario impegni Fenice-TBS e V del formulario impegni Sisterhood, aventi a oggetto la predisposizione, all'interno dei siti *web* riferibili alle società- di una sezione riguardante i dettagli delle iniziative benefiche sostenute da Chiara Ferragni, contribuiscono a comunicare in maniera corretta e trasparente la realizzazione delle attività benefiche.

**34.** L'Impegno IV del formulario Fenice-TBS, la cui effettività è rafforzata dalla responsabilità sussidiaria di Sisterhood per le contribuzioni economiche dovute da TBS (cfr. impegno II del formulario Sisterhood), consente la devoluzione a "I Bambini delle Fate", di una somma che nel suo ammontare minimo (1.200.000 euro nel corso di tre esercizi finanziari) risulta superiore ai corrispettivi complessivamente ottenuti dalle predette Società per le campagne promozionali di Pasqua 2021 e 2022 (pari a [500.000-1.199.000]\* euro oltre IVA).

**35.** L'Impegno V del formulario impegni Fenice-TBS amplifica la visibilità degli Impegni, così agevolando la conoscibilità delle misure che verranno adottate per guidare le future iniziative delle Società.

### ***Cerealitalia***

**36.** L'impegno proposto da Cerealitalia, riguardante la separazione tra attività commerciali (nella promozione e vendita di prodotti o servizi) e iniziative benefiche, consente di impedire, per il futuro, ogni possibile commistione/sovrapposizione tra tali tipologie di attività, eliminando così in radice il rischio di diffusione di comunicazioni commerciali potenzialmente ingannevoli per i consumatori<sup>3</sup>. Peraltro, la devoluzione a favore de "I Bambini delle Fate" di 100.000 euro in tre anni risulta in linea con le misure proposte dalle Società Chiara Ferragni di cui sopra.

**37.** Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli Impegni complessivamente presentati dai Professionisti soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalle società Cerealitalia Industrie Dolciarie S.p.A., Fenice S.r.l., TBS Crew S.r.l. e Sisterhood S.r.l., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO, di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti delle società Cerealitalia Industrie Dolciarie S.p.A., Fenice S.r.l., TBS Crew S.r.l. e Sisterhood S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

## **DELIBERA**

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Cerealitalia Industrie Dolciarie S.p.A., ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa presentati nella loro versione definitiva in data 15 maggio 2024, come descritti nel formulario Cerealitalia allegato, che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di rendere obbligatori, nei confronti delle società Fenice S.r.l. e TBS Crew S.r.l., ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalle stesse presentati nella loro versione definitiva in data 22 maggio 2024, come descritti nel formulario Fenice-TBS Crew allegato, che costituisce parte integrante del provvedimento;

c) di rendere obbligatori, nei confronti della società Sisterhood S.r.l., ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa presentati nella loro versione definitiva in data 22 maggio 2024, come descritti nel formulario Sisterhood allegato, che costituisce parte integrante del provvedimento;

d) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>3</sup> Anche l'attuazione di tale impegno avverrà immediatamente a seguito della comunicazione del presente provvedimento di accettazione degli impegni.

e) che le società Cerealitalia Industrie Dolciarie S.p.A., Fenice S.r.l., TBS Crew S.r.l. e Sisterhood S.r.l., entro novanta giorni e successivamente entro centottanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informino l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni;

f) che le società Cerealitalia Industrie Dolciarie S.p.A., Fenice S.r.l., TBS Crew S.r.l., ed eventualmente Sisterhood S.r.l.; comunichino e diano evidenza all'Autorità dei versamenti effettuati a favore dell'impresa sociale "*I Bambini delle Fate*",- in relazione agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, entro trenta giorni dall'effettuazione degli stessi versamenti.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) i Professionisti non diano attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto a uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

*Serena Stella*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

**PS12699 - CEREALITALIA-TBS CREW-FENICE/SOSTEGNO A I BAMBINI DELLE FATE**  
*Allegato 1 al provvedimento n. 31272*

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 9  
DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DELL'AGCM DEL 1° APRILE  
2015**

[OMISSIS]

**1. NUMERO DEL PROCEDIMENTO, DATA DI RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO  
DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DEL PROFESSIONISTA.**

I presenti impegni si riferiscono al procedimento PS-12699 (“**Procedimento**”). La comunicazione di avvio del Procedimento (“**Comunicazione di Avvio**”) è stata notificata il 18 gennaio 2024 alle società Fenice S.r.l. e TBS Crew S.r.l..

**2. PROFESSIONISTA CHE PRESENTA GLI IMPEGNI.**

*Ragione o denominazione sociale dell'impresa (cognome e nome nel caso di persona fisica) e sede legale:*

(i) Fenice S.r.l. (“**Fenice**”), Via Turati, n. 27 – 20121, Milano (MI);

(ii) TBS Crew S.r.l. (“**TBS**”), Piazza Cavour, n. 3 – 20121, Milano (MI).

**3. PUBBLICITÀ O PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO  
DEL PROCEDIMENTO.**

Con comunicazione dell'AGCM del 16 gennaio 2024, prot. 13153, notificata a Fenice e a TBS Crew (congiuntamente le “**Parti**” o le “**Società**”) in occasione dell'accesso ispettivo effettuato in data 18 gennaio 2024, è stato avviato il Procedimento, per una presunta violazione degli artt. 20, c. 2, 21 e 22 del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (“**Codice del Consumo**”).

[OMISSIS]

**4. CONTENUTO TESTUALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI E EVENTUALE PERIODO DI VALIDITÀ  
IN RELAZIONE AI SINGOLI PROFILI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL  
PROCEDIMENTO**

**4.1. PREMESSA**

Le Società ritengono di non aver posto in essere la pratica commerciale ipotizzata nella Comunicazione di Avvio. Per tale ragione gli impegni descritti nel prosieguo (“**Impegni**”) non possono essere interpretati quale diretta o indiretta ammissione, da parte delle Società, della fondatezza delle contestazioni mosse dall'AGCM.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 27, c. 7, del Codice del Consumo, gli Impegni sono presentati sul presupposto che l'AGCM, valutata la loro idoneità, decida di renderli obbligatori definendo così il Procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione.

Si riporta di seguito il contenuto degli Impegni, rinviando alla Sezione 5 per le considerazioni in ordine all'ammissibilità e idoneità degli stessi.

#### **4.2.1. SEPARAZIONE TRA ATTIVITÀ BENEFICHE E COMMERCIALI.**

Le Società si impegnano a **rinunciare, in via definitiva, a realizzare iniziative commerciali che presentino al contempo una componente benefica.**

Ciò implica la separazione delle iniziative benefiche rispetto a qualsiasi iniziativa commerciale intrapresa dalle Società (nello specifico, con riferimento a Fenice, attività di concessione di licenza dei marchi "*Chiara Ferragni*" e, con riferimento a TBS, attività di concessione in licenza dei diritti di immagine e della personalità di cui è titolare Chiara Ferragni, inclusa ogni attività di sponsorizzazione), anche nel caso in cui le stesse non siano svolte in *partnership* con soggetti terzi, ma siano svolte in modo totalmente autonomo dalle Società.

Pertanto, le Società svolgeranno attività di concessione di licenza dei propri marchi e/o dei diritti di immagine e della personalità:

- (i) **o con finalità esclusivamente commerciali**, consistenti nella vendita di un prodotto o di un servizio, senza alcuna componente o finalità benefica.
- (ii) **o con finalità esclusivamente benefiche**, ad esempio, prestando la propria immagine per la promozione di associazioni, ONLUS, enti di ricerca, etc.

L'implementazione di tale impegno avverrà immediatamente a seguito della notifica del provvedimento di chiusura dell'istruttoria nei confronti delle Società, adottato ai sensi dell'art. 27, c. 7, del Codice del Consumo.

#### **4.2.2. ADOZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN CODICE DI CONDOTTA, CALIBRATO SULLA COMPLIANCE ALLA DISCIPLINA CONSUMERISTICA**

Le Società si impegnano all'adozione di un Codice di Condotta interno ("**Codice**"), volto a dettare regole operative, anche ispirate alle più recenti *best practices* in materia, per assicurare che le attività promozionali siano sempre trasparenti e corrette.

In particolare, il Codice sarà predisposto alla luce della casistica dell'AGCM in applicazione del Codice del Consumo e dei principi del Codice di Autodisciplina IAP e della *Digital Chart*, nonché di altre fonti normative eventualmente rilevanti. In ogni caso, il Codice di Condotta sarà aggiornato man mano che interverranno modifiche legislative e/o regolamentari, quali, a titolo esemplificativo, il codice di condotta AGCOM volto a garantire il rispetto delle disposizioni del "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi*"<sup>1</sup> da parte degli *influencer*.

---

<sup>1</sup> D.lgs. 8 novembre 2021, n. 208.

Il Codice verrà inglobato all'interno del «Modello 231» delle Società, così da garantire un *enforcement* effettivo a cura dell'Organismo di Vigilanza (costituito secondo le *best practices* del settore), che sarà titolare di adeguati poteri sanzionatori.

Da ultimo, al fine di realizzare una migliore implementazione del Codice di Condotta e, in generale, l'effettiva diffusione di una cultura orientata al rispetto della disciplina consumeristica, verranno organizzate specifiche attività di *training* periodico e continuativo nei confronti dei dipendenti delle Società deputati alla definizione delle campagne commerciali.

L'implementazione di tale impegno avverrà entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento di chiusura dell'istruttoria nei confronti delle Società, adottato ai sensi dell'art. 27, c. 7, del Codice del Consumo.

**4.2.3. PREDISPOSIZIONE DI UNA SEZIONE, ALL'INTERNO DEI SITI WEB (RIFERIBILI AL MARCHIO E ALLA PERSONA DI CHIARA FERRAGNI), DEDICATA AD APPROFONDIRE I DETTAGLI DELLE INIZIATIVE CON FINALITÀ BENEFICHE.**

Le Società si impegnano a realizzare sui propri siti *web* (ossia, <https://www.chiaraferragnibrand.com/> e <https://www.theblondesalad.com/>) un'apposita sezione che illustri le rispettive iniziative benefiche riferibili a ciascuna di esse alle quali sarà associata la persona o il marchio «Chiara Ferragni», informando sul loro andamento e sui risultati conseguiti.

In tal modo, sarà possibile fornire al consumatore ulteriori informazioni in merito alle iniziative di beneficenza portate avanti dalle Società e, al contempo, potenziare anche la visibilità dei destinatari dell'attività benefica stessa.

La creazione di tali spazi informativi sarà resa nota al pubblico attraverso gli account social delle Società, oltre che della stessa Chiara Ferragni.

L'impegno verrà attuato in occasione della prima iniziativa benefica successiva alla notifica del provvedimento di chiusura dell'istruttoria nei confronti delle stesse adottato ai sensi dell'art. 27, c. 7, del Codice del Consumo.

**4.2.4. DESTINAZIONE DI UNA PERCENTUALE DEGLI UTILI DISTRIBUIBILI AL SOSTEGNO DI CAUSE BENEFICHE.**

Le Società si impegnano a destinare una percentuale dei propri utili distribuibili ad enti e/o associazioni con finalità benefiche.

In particolare, le Società devolveranno il maggiore tra i seguenti importi: (i) **la somma del 5% degli utili distribuibili** conseguiti da ciascuna nel corso degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, come risultanti dai bilanci di esercizio regolarmente approvati e depositati, ovvero (ii) un **minimo garantito cumulativo per entrambe le Società pari a € 400.000,00 per annualità**, che verrà corrisposto laddove la somma degli utili conseguiti dalle Società risultasse inferiore a tale cifra.

Nello specifico, il beneficiario delle devoluzioni sarà individuato nell'impresa sociale «I Bambini delle Fate».

Al fine di assicurare la massima trasparenza con riferimento alla devoluzione degli importi predetti, le Società si impegnano a dare evidenza dei versamenti effettuati in favore degli enti e/o delle associazioni con finalità benefiche (cfr. impegno n. 4.2.3.).

Quanto alla tempistica di implementazione, le Società si impegnano a effettuare il primo versamento pari a € 400.000,00 a “*I Bambini delle Fate*” entro 60 giorni dalla data di notifica del Provvedimento di Accettazione degli Impegni. Tale versamento sarà effettuato a valere sull’esercizio 2024, salvo eventuale conguaglio in seguito all’approvazione dei relativi bilanci di esercizio.

#### **4.2.5. COMUNICAZIONE IN ORDINE ALLA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO.**

[OMISSIS]

[OMISSIS]

**4.3. EVENTUALE PERIODO DI VALIDITÀ DEGLI IMPEGNI E CLAUSOLA DI REVISIONE.**

Gli Impegni di cui ai §§ 4.2.1., 4.2.2. e 4.2.3. devono intendersi a tempo indeterminato, l'Impegno di cui al § 4.2.4. avrà durata triennale, mentre l'Impegno di cui al § 4.2.5. sarà eseguito nei termini da esso previsti.

Le Società si riservano il diritto di chiedere la revisione degli Impegni nel caso in cui cambiamenti al quadro normativo o regolamentare, sviluppi relativi ai propri processi o attività di commercializzazione o altri eventi dovessero rendere necessaria od opportuna una modifica al loro contenuto e/o alla loro durata ovvero la loro cessazione.

**5. CONSIDERAZIONI CIRCA L'AMMISSIBILITÀ E L'IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI.**

Si ritiene che nel caso di specie gli Impegni siano pienamente ammissibili ed idonei, essendo altresì connotati da uno specifico e rilevante *quid pluris*.

[OMISSIS]

**PS12699 - CEREALITALIA-TBS CREW-FENICE/SOSTEGNO A I BAMBINI DELLE FATE**  
*Allegato 2 al provvedimento n. 31272*

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 9  
DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DELL'AGCM DEL 1° APRILE  
2015**

[OMISSIS]

**1. NUMERO DEL PROCEDIMENTO, DATA DI RICEZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI INTEGRAZIONE SOGGETTIVA DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO, NONCHÉ DELLA MEDESIMA COMUNICAZIONE, DA PARTE DEL PROFESSIONISTA.**

I presenti impegni si riferiscono al procedimento PS-12699 (“**Procedimento**”), come da comunicazione di avvio, prot. n. 13153, del 16 gennaio 2024 (la “**Comunicazione di Avvio**”) e la relativa integrazione soggettiva disposta nei confronti di Sisterhood S.r.l., adottata con provvedimento del 13 marzo 2024 (di seguito il “**Provvedimento**”), entrambi notificati alla stessa in data 14 marzo 2024.

**2. PROFESSIONISTA CHE PRESENTA GLI IMPEGNI.**

*Ragione o denominazione sociale dell'impresa (cognome e nome nel caso di persona fisica) e sede legale:*

Sisterhood S.r.l. (“**Sisterhood**” o “**Società**”), Piazza Cavour, n. 3 – 20121, Milano (MI).

**3. PUBBLICITÀ O PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.**

Con comunicazione dell'AGCM del 16 gennaio 2024, prot. 13153, notificata a Fenice S.r.l. e a TBS Crew S.r.l. (singolarmente, “**Fenice**” e “**TBS**”) in occasione dell'accesso ispettivo effettuato in data 18 gennaio 2024, è stato avviato il Procedimento, per una presunta violazione degli artt. 20, c. 2, 21 e 22 del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (“**Codice del Consumo**”).

[OMISSIS]

**4. CONTENUTO TESTUALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI E EVENTUALE PERIODO DI VALIDITÀ IN RELAZIONE AI SINGOLI PROFILI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E DEL PROVVEDIMENTO DI ESTENSIONE SOGGETTIVA DELLA COMUNICAZIONE STESSA**

**4.1. PREMESSA**

La Società è fermamente convinta della correttezza della propria condotta e pertanto la presentazione degli impegni descritti nel prosieguo (“**Impegni**”) non può essere interpretata quale diretta o indiretta ammissione, da parte della Società, della fondatezza delle contestazioni mosse dall'AGCM. In considerazione di ciò, la presentazione degli Impegni deve intendersi esclusivamente finalizzata a consentire una rapida conclusione dell'istruttoria, dal momento che la loro accettazione da parte

dell'Autorità ai sensi dell'art. 27, c. 7, del Codice del Consumo consentirebbe di definire il Procedimento senza accertare alcuna infrazione a carico di Sisterhood.

In ogni caso, come già illustrato nella risposta a richiesta di informazioni, si deve evidenziare come Sisterhood, ad oggi, si limiti sostanzialmente a svolgere il ruolo di *holding*, avendo cessato l'attività di acquisizione di nuovi contratti nel mese di giugno 2021.

In considerazione di ciò, il *set* di impegni che sarà illustrato comprende:

- (i) alcuni **impegni che saranno attuati in ogni caso** (cfr. Sezione *sub* § 4.2.);
- (ii) altri **impegni che saranno subordinati alla ripresa da parte della Società di attività operative** – *i.e.* attività, a titolo esemplificativo, correlate alla gestione dei diritti relativi alla personalità ed alla identità personale della Sig.ra Chiara Ferragni – senza le quali gli impegni stessi non potrebbero trovare attuazione (cfr. Sezione *sub* § 4.3.).

Si riporta di seguito il contenuto degli Impegni, rinviando alla Sezione *sub* § 5 per le considerazioni in ordine all'ammissibilità e idoneità degli stessi.

## **4.2. IMPEGNI CHE SARANNO ATTUATI IN OGNI CASO**

### **4.2.1. PREDISPOSIZIONE DI UNA PROCEDURA AZIENDALE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO CIRCA LA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI PRESENTATI DA FENICE S.R.L. E TBS CREW S.R.L.**

In primo luogo, a garanzia dell'effettività ed efficacia degli impegni già presentati da Fenice e TBS in data 2 marzo 2024 (“**Formulario TBS – Fenice**”), Sisterhood - nella sua qualità di *holding*, quale titolare di partecipazioni in Fenice e TBS - si impegna a predisporre una procedura aziendale di raccordo ed in coordinamento fra gli organi sociali di Sisterhood e quelli di Fenice e di TBS, volta a permettere e realizzare una piena ed effettiva vigilanza circa la corretta esecuzione ed implementazione degli stessi.

In particolare, tale procedura si declinerà nella richiesta periodica – con cadenza almeno semestrale – alle predette società di riferire per iscritto – e fornire relative evidenze – circa:

- (i) le attività benefiche in corso di realizzazione, unitamente a tutte le connesse informazioni (a titolo esemplificativo: modalità di realizzazione e pubblicizzazione della campagna, soggetto beneficiario/beneficiari, importo/i destinati in beneficenza), nonché il loro andamento, gli obiettivi conseguiti e, soprattutto, i versamenti effettuati (e/o a corrispondersi) in favore degli enti e/o delle associazioni con finalità benefiche beneficiarie delle predette campagne;
- (ii) eventuali violazioni dei Codici di Condotta adottati da Fenice e TBS, ai sensi dell'impegno *sub* 4.2.2. di cui al Formulario TBS – Fenice;
- (iii) lo stato di implementazione dei Codici di Condotta stessi, di modo che riflettano sempre le ultime novità normative in tema;

- (iv) l'effettivo svolgimento dei *training* periodici e continuativi ai dipendenti di Fenice e TBS incaricati di gestire le campagne commerciali di cui all'impegno *sub* 4.2.2., a garanzia della correttezza e trasparenza delle comunicazioni;
- (v) l'effettivo versamento degli importi di cui all'impegno *sub* 4.2.4 del Formulatio TBS – Fenice, *i.e.* – alternativamente – (i) la somma del 5% degli utili distribuibili conseguiti da ciascuna Società nel corso degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, come risultanti dai bilanci di esercizio regolarmente approvati e depositati, ovvero (ii) un minimo garantito cumulativo per entrambe le Società pari a € 400.000,00 per annualità, da corrispondersi laddove la somma degli utili conseguiti dalle stesse risultasse inferiore a tale cifra, all'associazione benefica “*I Bambini delle Fate*”.

Nell'ambito della suddetta procedura di controllo, Sisterhood si impegnerà altresì a vigilare affinché le comunicazioni relative alle attività benefiche svolte da Fenice e TBS veicolate via *social* (sugli *account* riferibili alle Società e alla Sig.ra Chiara Ferragni) e sui siti *web* (*i.e.* <https://www.chiaraferragnibrand.com/> e <https://www.theblondesalad.com/>) rispettino gli *standard* di trasparenza e correttezza delineati dai Codici di Condotta, impegnandosi sin d'ora ad intervenire tempestivamente in senso correttivo e/o rettificativo.

#### **4.2.2. PREVISIONE DI UN MECCANISMO A TUTELA DELL'EFFETTIVITÀ DEGLI IMPEGNI ECONOMICI PRESENTATI DA FENICE S.R.L. E TBS CREW S.R.L. DI CUI AL PAR. 4.2.4 DEL RELATIVO FORMULARIO IMPEGNI**

La Società si vincola a rendersi responsabile con TBS, in via sussidiaria, nell'adempimento dell'impegno 4.2.4 del Formulatio TBS – Fenice.

Per l'effetto, Sisterhood potrà contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'impegno 4.2.4 di Fenice e TBS, impegnandosi a destinare, in via sussidiaria rispetto a TBS, una somma di denaro equivalente al:

- (i) **5% degli utili distribuibili** conseguiti da TBS nel corso degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, come risultanti dai bilanci di esercizio regolarmente approvati e depositati; ovvero
- (ii) **la quota parte spettante a TBS del minimo garantito pari a € 400.000,00 per annualità**, laddove la somma degli utili conseguiti da Fenice e TBS risultasse inferiore a tale cifra.

#### **4.3. IMPEGNI CHE SARANNO ATTUATI SOLO LADDOVE LA SOCIETÀ TORNASSE A SVOLGERE ATTIVITÀ OPERATIVE.**

##### **4.3.1. SEPARAZIONE TRA ATTIVITÀ BENEFICHE E COMMERCIALI.**

Fermo restando che, attualmente, la Società non svolge alcuna attività operativa, laddove la stessa tornasse a svolgere le suddette attività, si impegna a **rinunciare, in via definitiva, a realizzare iniziative commerciali che presentino al contempo una componente benefica.**

Pertanto, la Società svolgerà attività:

- (i) **o con finalità esclusivamente commerciali**, consistenti nella vendita di un prodotto o di un servizio, senza alcuna componente o finalità benefica.
- (ii) **o con finalità esclusivamente benefiche**, in favore di associazioni, ONLUS, enti di ricerca, etc.

L'implementazione di tale impegno avverrà contestualmente all'eventuale ripresa delle attività operative.

#### **4.3.2. ADOZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN CODICE DI CONDOTTA, CALBRATO SULLA COMPLIANCE ALLA DISCIPLINA CONSUMERISTICA**

In linea di continuità con gli impegni presentati da Fenice e TBS, anche la Società si impegna, qualora tornasse a svolgere attività operativa, ad adottare un Codice di Condotta interno (“**Codice**”), volto a dettare regole operative, anche ispirate alle più recenti *best practices* in materia, per assicurare che le attività promozionali siano sempre trasparenti e corrette.

In particolare, il Codice sarà predisposto alla luce della casistica dell'AGCM in applicazione del Codice del Consumo e dei principi del Codice di Autodisciplina IAP e della *Digital Chart*, nonché di altre fonti normative eventualmente rilevanti. In ogni caso, il Codice di Condotta sarà aggiornato man mano che interverranno modifiche legislative e/o regolamentari, quali, a titolo esemplificativo, il codice di condotta AGCOM volto a garantire il rispetto delle disposizioni del “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi*”<sup>1</sup> da parte degli *influencer*.

A garanzia dell'effettività dell'applicazione del suddetto Codice, verranno previsti appositi meccanismi volti a garantirne l'*enforcement* attraverso efficaci e deterrenti misure sanzionatorie.

Da ultimo, al fine di realizzare una migliore implementazione del Codice e, in generale, l'effettiva diffusione di una cultura orientata al rispetto della disciplina consumeristica, verranno organizzate specifiche attività di *training* periodico e continuativo nei confronti dei dipendenti che verranno eventualmente assunti e incaricati di gestire le campagne commerciali suindicate.

L'implementazione di tale impegno avverrà entro 6 mesi dall'eventuale ripresa delle attività operative da parte di Sisterhood.

#### **4.3.3. PREDISPOSIZIONE DI UNA SEZIONE, ALL'INTERNO DEI SITI WEB (RIFERIBILI AL MARCHIO E ALLA PERSONA DI CHIARA FERRAGNI), DEDICATA AD APPROFONDIRE I DETTAGLI DELLE INIZIATIVE CON FINALITÀ BENEFICHE.**

Laddove la Società tornasse a svolgere attività promozionali con finalità benefiche, la stessa si impegna a rendicontare, sui canali riconducibili a TBS (ed in particolare gli *account* riferibili a TBS e alla Sig.ra Chiara Ferragni, il sito *web* <https://www.theblondesalad.com>, nonché gli eventuali futuri *account*

---

<sup>1</sup> D.lgs. 8 novembre 2021, n. 208.

e siti *web* riferibili a Sisterhood), le iniziative benefiche alle quali sarà associata la persona o il marchio «Chiara Ferragni», informando sul loro andamento e sui risultati conseguiti.

In tal modo, sarà possibile fornire al consumatore ulteriori informazioni in merito alle iniziative di beneficenza portate avanti dalla Società e, al contempo, potenziare anche la visibilità dei destinatari dell'attività benefica stessa.

La creazione di tali spazi informativi sarà resa nota al pubblico attraverso gli *account social* della stessa Chiara Ferragni.

L'impegno verrà attuato in occasione della prima iniziativa benefica successiva alla ripresa delle attività operative da parte di Sisterhood.

#### **4.4. EVENTUALE PERIODO DI VALIDITÀ DEGLI IMPEGNI E CLAUSOLA DI REVISIONE.**

Gli Impegni di cui ai §§ 4.2.1., 4.3.1., 4.3.2. e 4.3.3. devono intendersi a tempo indeterminato, con la specificazione che gli impegni di cui ai §§ 4.3.1., 4.3.2. e 4.3.3. sono condizionati alla ripresa delle attività operative da parte di Sisterhood, mentre l'impegno di cui al § 4.2.2. avrà durata triennale conformemente all'impegno di cui al § 4.2.4. presentato da Fenice e TBS.

La Società si riserva il diritto di chiedere la revisione degli Impegni nel caso in cui cambiamenti al quadro normativo o regolamentare, sviluppi relativi ai propri processi o attività di commercializzazione o altri eventi dovessero rendere necessaria od opportuna una modifica al loro contenuto e/o alla loro durata ovvero la loro cessazione.

#### **5. CONSIDERAZIONI CIRCA L'AMMISSIBILITÀ E L'IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI.**

Si ritiene che nel caso di specie gli Impegni siano pienamente ammissibili ed idonei, essendo altresì connotati da uno specifico e rilevante *quid pluris*.

[OMISSIS]

\*\*\*

**PS12699 - CEREALITALIA-TBS CREW-FENICE/SOSTEGNO A I BAMBINI DELLE FATE**  
*Allegato 3 al provvedimento n. 31272*



**PROCEDIMENTO N. PS/12699**

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 27, COMMA 7 DEL CODICE DEL CONSUMO, DELL'ART 8 COMMA 7 DEL D.LGS.145/2007 E DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA AGCM 1 APRILE 2015, N. 25411**

**CEREALITALIA INDUSTRIE DOLCIARIE S.P.A.**

**15 MAGGIO 2024**

**1) Numero del Procedimento, data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento da parte del professionista**

Il presente formulario è presentato nell'ambito del procedimento PS/12699, avviato ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ("**Codice del Consumo**"), nonché ai sensi dell'art. 6 del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" ("**Regolamento**"), da codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("**Autorità**" o "**AGCM**"), con comunicazione notificata a Cerealitalia Industrie Dolciarie S.p.A. in data 18 gennaio 2024 ("**Comunicazione di avvio**").

omissis

**2) Professionista che presenta gli impegni**

Cerealitalia Industrie Dolciarie S.p.A. ("**Cerealitalia**" o la "**Società**") con sede legale in Corato (BA), via Varderuolo n. 4, 70033, Italia.

**3) Pubblicità o pratica commerciale oggetto della comunicazione di avvio del procedimento**

Secondo quanto prospettato nella Comunicazione di avvio, Cerealitalia, Fenice S.r.l. e TBS Crew S.r.l. (cumulativamente i "**Professionisti**") avrebbero posto in essere alcune condotte in possibile violazione del Codice del Consumo, nell'ambito della promozione e commercializzazione - in occasione delle festività pasquali del 2021 e del 2022 - delle uova di Pasqua con il marchio "Dolci Preziosi" in collaborazione con Chiara Ferragni e a favore dell'impresa sociale "I Bambini delle Fate".

omissis

**4) Contenuto testuale degli impegni proposti e eventuale periodo di validità in relazione ai singoli profili oggetto della comunicazione di avvio del procedimento**

**A. Premessa**

omissis

la Società insiste nell'affermare la piena legittimità del proprio operato e, pertanto, la presentazione di codesti impegni non implica in alcun modo acquiescenza rispetto all'ipotesi di addebiti sommariamente formulata da codesta Autorità nella Comunicazione di avvio.

omissis

Ciò nonostante, in un'ottica di massima e fattiva collaborazione con l'Autorità, Cerealitalia intende proporre gli impegni di seguito descritti. Ciò evidentemente al fine di adottare soluzioni concrete e di tempestiva esecuzione e consentire una pronta definizione del procedimento senza accertamento di infrazione nei confronti della Società ai sensi dell'articolo 27, comma 7 del Codice del Consumo.

**B. Descrizione degli impegni**

**I. Separazione tra le attività commerciali e le iniziative benefiche.**

Cerealitalia si impegna *pro futuro* a tenere completamente separata la propria attività commerciale da qualsiasi iniziativa di beneficenza e liberalità.

In particolare, la Società si impegna a non promuovere, pubblicizzare o legare in alcun modo le proprie attività benefiche alla vendita dei propri prodotti.

**II. Rinnovo del sostegno continuativo a favore dei Bambini delle Fate per il triennio 2024-2026 per un importo complessivo pari a € 100.000.**

In continuità con quanto concordato tra la Società e l'impresa sociale i Bambini delle Fate in relazione alle campagne pasquali 2021 e 2022, Cerealitalia si impegna a corrispondere ai Bambini delle Fate una somma complessivamente pari a € 100.000 suddivisa in tre rate annuali di medesimo importo per il 2024, 2025, 2026.

**C. Periodo di validità degli impegni**

L'impegno *sub* (I) avrà validità continuativa, mentre l'impegno *sub* (II) avrà validità fino al 31 dicembre 2026.

**5) Considerazioni circa l'ammissibilità e l'idoneità degli impegni a rimuovere i profili di illegittimità contestati nell'avvio dell'istruttoria**

omissis

è convincimento della Società che gli impegni proposti siano tali da conferire un significativo valore aggiunto in termini di tutela dei consumatori.

omissis

omissis

